



# COMUNE DI MORBIO INFERIORE

## REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE MORBIO INFERIORE

### CAPITOLO I - DENOMINAZIONE

#### **art. 1 - Centro sportivo<sup>1)</sup>**

Con la denominazione "centro sportivo comunale" (in seguito centro) si intendono :

- i campi da calcio (principale e di allenamento)
- le piste e i vari impianti per l'atletica
- il campo in duro
- i campi da tennis
- il parco giochi
- l'area di svago ping-pong
- il campo in sabbia
- i percorsi pedonali
- gli spogliatoi
- le mescite
- i posteggi

### CAPITOLO II - UTILIZZAZIONE

#### **art. 2 - Concessione**

L'uso degli impianti e delle attrezzature viene concesso dal Municipio :

- alle società sportive regolarmente costituite con sede nel Comune, affiliate alle rispettive Federazioni, rette da un proprio statuto ed esercitanti un'attività disinteressata. La concessione è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione;
- alle scuole comunali durante gli orari scolastici;
- alle scuole cantonali, con sede nel Comune, durante gli orari scolastici o ad altri comuni della zona.

Questa concessione è subordinata ad una partecipazione dello Stato o dei comuni alle spese di gestione e di manutenzione del centro.

#### **art. 3 - Permesso di utilizzazione<sup>1)</sup>**

Il Municipio, può concedere permessi di utilizzo di campi o impianti ad altre società o gruppi che ne fanno richiesta per singole manifestazioni, purché non intralcino l'attività di cui all'art. 2.

---

<sup>1)</sup> Articolo modificato con risoluzione 27 giugno 2011, ratifica 29 agosto 2011, precedente modifica 13.5.2002

#### **art. 4 - Apertura alla popolazione**

Il campo in duro, il parco giochi, l'area di svago, lo spazio da gioco, i percorsi pedonali sono accessibili a tutta la popolazione.

Per gli altri campi e impianti il Municipio, rispettando le convenzioni, potrà stabilire degli orari di apertura alla popolazione.

#### **art. 5 - Apertura e chiusura<sup>1)</sup>**

L'apertura e la chiusura del centro sono disciplinate dal Municipio che vi provvede di regola per il tramite del custode, riservate le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate con le società concessionarie.

#### **art. 6 - Commissione municipale "cultura e sport"**

...<sup>2)</sup>

### **CAPITOLO III - SORVEGLIANZA E UTILIZZAZIONE**

#### **art. 7 - Sorveglianza<sup>1)</sup>**

La sorveglianza del centro compete al Municipio che vi provvede per il tramite del custode. Egli vigila in particolare sull'osservanza del presente regolamento, informando il Municipio in merito ad eventuali infrazioni.

Il Municipio, per il tramite dell'ufficio sport e manifestazioni, svolge un compito di supervisione e di controllo.

#### **art. 8 - Custode**

Il Municipio designa il custode del centro ed il suo sostituto. Essi provvedono alla manutenzione del centro e ad ogni altra incombenza ritenuta necessaria per un corretto esercizio degli impianti, riservate eventuali deleghe alle società concessionarie previste dalle rispettive convenzioni. Per interventi di manutenzione straordinaria delle strutture che esulano dalle sue competenze il custode è supportato dall'ufficio tecnico.<sup>1)</sup>

#### **art. 9 - Responsabilità**

Il Municipio declina ogni responsabilità per furti e danni alle persone e alle cose.

#### **art. 10 - Monitori**

Per l'utilizzazione di un'infrastruttura del centro da parte di scuole, società o gruppi è obbligatoria la presenza di un responsabile.

---

<sup>1)</sup> Articolo modificato con risoluzione 27 giugno 2011, ratifica 29 agosto 2011, precedente modifica 13.5.2002

<sup>2)</sup> Articolo abrogato con risoluzione 13.5.2002, ratifica 21.6.2002

### **art. 11 - Controllo attività**

Sui vari campi e impianti sono permesse solo le attività indicate dal Municipio o nelle convenzioni con le società concessionarie o precisate nelle autorizzazioni rilasciate sulla base dell'art. 3.

Su tutti i campi del centro è vietato il lancio del martello.

Il lancio del giavellotto e del disco è ammesso sul campo di allenamento durante gli allenamenti ufficiali previsti dal programma settimanale delle società convenzionate e sul campo principale per manifestazioni ufficiali.

Il lancio del martello sarà ammesso unicamente per manifestazioni ufficiali autorizzate dal Municipio.

### **art. 12 -Praticabilità<sup>1)</sup>**

Le decisioni relative alla praticabilità dei terreni da gioco, che dovranno tenere nella dovuta considerazione la necessità di prevenire un eccessivo deterioramento dei campi, spettano al custode o al suo sostituto.

Per le manifestazioni ufficiali fanno stato le disposizioni e le procedure delle rispettive federazioni cui sono affiliate le società.

### **art. 13 - Disposizioni per l'accesso a campi e impianti**

E' vietato l'accesso su tutti i sedimi del centro :

- con veicoli a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione,
- con biciclette, pattini e skate-board.

Sulle piste di atletica è consentito solo l'uso di scarpe da ginnastica o scarpe chiodate per l'atletica (lunghezza massima dei chiodi : 6 mm).

Su tutti i campi da gioco e negli spogliatoi è vietato l'accesso ai cani.

## **CAPITOLO IV - MANUTENZIONE**

### **art. 14 - Manutenzione**

Il Comune si assume la manutenzione del centro. Può delegare eventuali oneri di manutenzione alle società convenzionate.

---

<sup>1)</sup> Articolo modificato con risoluzione 27 giugno 2011, ratifica 29 agosto 2011, precedente modifica 13.5.2002

## **CAPITOLO V - OBBLIGHI E DOVERI DEGLI UTENTI**

### **art. 15 - Rapporto fra il Comune e le Società concessionarie<sup>1)</sup>**

Il rapporto fra il Comune e le Società concessionarie è regolato dalle rispettive convenzioni, adottate dal Consiglio comunale e approvate dall'Autorità cantonale. Le stesse comprenderanno in particolare :

- la precisazione di campi e impianti oggetto di concessione
- eventuali compiti di manutenzione delegati alle società
- i compiti di sorveglianza delegati alla società in caso di assenza del custode
- eventuali disposizioni relative alla pubblicità
- le disposizioni relative alla consegna e riconsegna.

### **art. 16 - Doveri e responsabilità degli utenti<sup>1)</sup>**

Gli utenti del centro devono avere la massima cura dei campi, degli impianti, degli edifici, dell'arredamento e del materiale messi a disposizione e sono responsabili per eventuali danni.

E' obbligo di ognuno segnalare al custode qualsiasi danno provocato o constatato.

Chi usufruisce del centro, sia per concessione, sia per autorizzazione occasionale, sia nei momenti di apertura al pubblico, è responsabile per i danni che causa durante la sua attività.

Ogni società, scuola o gruppo, che accedono al centro per concessione o per autorizzazione occasionale, sono responsabili per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti dall'attività dei loro membri.

Esse sono tenute ad assicurarsi contro questi rischi.

### **art. 17 - Responsabile<sup>1)</sup>**

Ogni società, scuola o gruppo autorizzati ad usufruire del centro devono designare un loro responsabile che farà da tramite con il custode del centro e con l'ufficio sport e manifestazioni del Comune.

### **art. 18 - Spese supplementari di pulizia<sup>1)</sup>**

Spese per interventi supplementari di pulizia o manutenzione, causati da inosservanza delle disposizioni o da negligenza, saranno addebitate ai responsabili, sulla base del costo effettivo, comprese le prestazioni straordinarie prestate dal personale del Comune, riservate eventuali disposizioni in merito contenute nelle convenzioni stipulate con le società concessionarie.

---

<sup>1)</sup> Articolo modificato con risoluzione 27 giugno 2011, ratifica 29 agosto 2011, precedente modifica 13.5.2002

## **CAPITOLO VI - RICHIESTE DELLE SOCIETÀ'**

### **art. 19 - Richieste di interventi**

Entro fine agosto di ogni anno le società concessionarie devono far pervenire al Municipio le loro richieste in merito a lavori o acquisti di attrezzature che saranno vagliate dal Municipio, così da poter inserire gli eventuali costi a preventivo. Decorso questo termine ogni richiesta non verrà più considerata.

### **art. 20 - Riconoscimento fatture**

Il Municipio non riconosce nessuna fattura per lavori o forniture al centro senza la sua preventiva autorizzazione.

## **CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI PER IMPIANTI**

### **art. 21 - Locali deposito e riscaldamento<sup>1)</sup>**

Il disciplinamento dei locali deposito attrezzi come pure la programmazione del riscaldamento e della ventilazione, se non diversamente stabilito dalle convenzioni, sono di competenza del custode.

### **art. 22 - Mescite<sup>1)</sup>**

Le modalità di gestione delle mescite da parte delle società concessionarie sono definite dal Municipio in conformità con le disposizioni della legislazione cantonale e degli accordi definiti nelle convenzioni.

### **art. 23 - Pubblicità<sup>2)</sup>**

La propaganda reclamistica affissa nel centro può essere raccolta dal Municipio o dalle società concessionarie. Le singole affissioni sono preventivamente sottoposte all'approvazione del Municipio che ha la facoltà di vietarne l'esposizione per motivi di opportunità o di salvaguardia dell'ordine pubblico.

I proventi delle pubblicità vanno a favore di chi li ha procurati, che si prende carico dei costi di installazione.

Più società possono concordare delle pubblicità in comune secondo accordi interni.

In caso di manifestazioni straordinarie o di incompatibilità, la reclamistica potrà essere tolta o coperta con altra pubblicità a spese dell'organizzatore della manifestazione.

Sono riservate eventuali altre disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate con le società concessionarie.

---

<sup>1)</sup> Articolo modificato con risoluzione 27 giugno 2011, ratifica 29 agosto 2011, precedente modifica 13.5.2002

<sup>2)</sup> Articolo modificato con risoluzione 27 giugno 2011, ratifica 29 agosto 2011

## CAPITOLO VIII - PALESTRA COMUNALE

### **art. 24 - Palestra comunale**

...<sup>1)</sup>

## CAPITOLO IX - NORME FINALI

### **art. 25 - Multe e provvedimenti**

Contro l'inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento, il Municipio prenderà i provvedimenti del caso secondo le disposizioni della LOC e del regolamento comunale.

### **art. 26 - Reclamo e ricorso<sup>2)</sup>**

Contro le decisioni di applicazione di questo regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dalla notificazione e successivamente di ricorso al Consiglio di Stato.

### **art. 27 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione cantonale.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale di Morbio Inferiore con risoluzione no. 1424 nella seduta no. 139 del 3 ottobre 1994.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 24 ottobre 1995.

Ultima modifica 27 giugno 2011.

---

<sup>1)</sup> Articolo abrogato con risoluzione 13.5.2002, ratifica 21.6.2002

<sup>2)</sup> Articolo modificato con risoluzione 27 giugno 2011, ratifica 29 agosto 2011